

d) indicano le forme ed i limiti dell'intervento finanziario per i diversi settori operativi nonché i mezzi per far fronte alle eventuali annualità per interventi che non trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) prevedono le strutture aziendali ed interaziendali che consentano di realizzare condizioni di efficienza tecnico-economica delle produzioni;

f) prevedono, in conformità a quanto disposto nel titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, le iniziative di informazione ed orientamento dei produttori agricoli necessarie per la migliore attuazione degli obiettivi e degli interventi individuati;

g) propongono quali interventi per iniziative di dimensione sovrazionale o nazionale possono essere svolti, oltre che dalle Regioni a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, da enti pubblici nazionali o società a prevalente partecipazione statale;

h) formulano proposte per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri Ministeri ai sensi delle leggi vigenti;

i) propongono le indagini, gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari per la migliore realizzazione degli interventi previsti;

l) indicano il fabbisogno finanziario specificando distintamente le disponibilità della Regione e gli oneri che dovrebbero far carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge.

I programmi regionali sono trasmessi dalle Regioni al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro tre mesi dalla data di comunicazione dei relativi indirizzi generali per il settore deliberati dal CIPAA.

ART. 5.

(Piani nazionali).

Il CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, verifica su relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la rispondenza dei programmi regionali agli indirizzi generali previsti dal medesimo articolo 3 e la loro reciproca compatibilità al fine della predisposizione dei relativi piani nazionali.

I piani nazionali sono approvati dal CIPAA almeno tre mesi prima della scadenza dei piani in corso.

I piani nazionali stabiliscono:

a) gli indirizzi per i settori previsti dal precedente articolo 1 nonché i criteri e le modalità comuni degli interventi pubblici per i settori stessi, prevedendo misure di agevolazioni più elevate per i territori meridionali;

b) gli interventi di dimensione sovrazionale o nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato o dagli enti o società di cui alla lettera g) del secondo comma del precedente articolo 4, in corrispondenza con le esigenze dei programmi regionali;

c) i criteri per il coordinamento degli interventi di cui alla precedente lettera b) con i progetti speciali previsti dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dalla legge 2 maggio 1976, n. 183;

d) i criteri per l'eventuale adeguamento dei programmi regionali e la ripartizione dei finanziamenti fra le Regioni per l'attuazione dei programmi stessi, avuto riguardo ai diversi obiettivi individuati e alla distribuzione territoriale degli interventi previsti;

e) la ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla precedente lettera b);

f) le attività di indagine, di studio e di ricerca da svolgersi in forma unitaria per ciascun settore, anche sulla base delle indicazioni contenute nei programmi regionali, fissando le relative modalità di attuazione nonché le quote dei finanziamenti di cui alla lettera precedente ad esse riservate.

g) le modalità per l'utilizzazione dei contributi erogati dai Fondi comunitari nei settori considerati.

Possono essere disposti eventuali variazioni ed aggiornamenti dei piani nazionali nel corso del periodo di riferimento, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o delle Regioni interessate, con l'osservanza delle procedure previste dai precedenti primo e secondo comma.

ART. 6.

(Attuazione degli interventi).

Salvi gli interventi di cui alla lettera b) del terzo comma del precedente articolo 5, non appena intervenuta l'approvazione del rispettivo piano nazionale le Regioni adottano con legge i programmi regionali apportandovi gli adeguamenti eventualmente necessari, in conformità ai criteri indicati nella lettera d) del terzo comma dello stesso articolo 5, e provvedono alla loro attuazione.

Per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 5, gli enti e le società interessate trasmettono i relativi progetti operativi entro tre mesi dall'approvazione dei piani nazionali al CIPAA e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, provvede ad accertarne la conformità alle previsioni dei piani nazionali medesimi.

L'erogazione delle provvidenze finanziarie ai soggetti beneficiari è disposta, anche in forma frazionata, previa

presentazione di un progetto di massima di cui sia accertata la rispondenza ai programmi regionali.

Le Regioni sono tenute ad assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi erogati, anche mediante deleghe delle relative funzioni agli enti locali. Esse prevederanno inoltre ogni opportuna modalità per il recupero delle somme erogate e per la sospensione dei benefici in caso di mancata o irregolare utilizzazione.

ART. 7.

(Coordinamenti in sede di attuazione).

Le Regioni, nonché gli enti e le società di cui alla lettera g) del secondo comma del precedente articolo 4 trasmettono annualmente al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette, nei successivi due mesi, al CIPAA e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani nazionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali e all'esame di eventuali proposte di variazione e di aggiornamento, ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 5.

ART. 8.

(Soggetti beneficiari).

Delle provvidenze finanziarie previste dai piani nazionali e dai programmi regionali per i settori della zootecnica e della ortoflorofrutticoltura possono beneficiare, nell'ordine, le cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, aderenti ad associazioni di produttori riconosciute; altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le società di persone costituite per l'esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipano anche società a partecipazione statale, promossi da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, sempre che negli organi deliberanti la maggioranza dei componenti sia riservata ai produttori agricoli; gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e con rispetto delle preferenze stabi-